

Martedì 14 dicembre 2021

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2021)0489

Lotta alla violenza basata sul genere: la violenza online

Risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza di genere: violenza online (2020/2035(INL))

(2022/C 251/01)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti l'articolo 8, l'articolo 83, paragrafo 1, e gli articoli 84 e 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 21, 23, 24, 25, 26 e 47,
- vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» e, in particolare, l'obiettivo di liberare donne e ragazze dalla violenza e dagli stereotipi,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 aprile 2021 sulla strategia dell'UE per la lotta alla tratta degli esseri umani 2021-2025,
- vista la comunicazione della Commissione del 28 settembre 2017 dal titolo «Lotta ai contenuti illeciti online — Verso una maggiore responsabilità delle piattaforme online»,
- vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo «Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)»,
- vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo «Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025»,
- vista la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, presentata dalla Commissione,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE,
- visto il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online, pubblicato dalla Commissione nel maggio 2016 e ora giunto al quinto ciclo di monitoraggio, che ha prodotto il documento «Factsheet — 5th monitoring round of the Code of Conduct» (Scheda informativa — quinto ciclo di valutazione del codice di condotta),

Martedì 14 dicembre 2021

- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul,
- vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla strategia dell'UE per la parità di genere ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità di genere negli studi e nelle carriere in ambito scientifico, tecnologico, ingegneristico e matematico (STEM) ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 marzo 2021 sulla proclamazione dell'Unione europea come zona di libertà per le persone LGBTIQ ⁽³⁾,
- vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime ⁽⁴⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 febbraio 2021 sulle sfide future in relazione ai diritti delle donne in Europa: 25 anni dopo la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino ⁽⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sulla prospettiva di genere nella crisi COVID-19 e nel periodo successivo alla crisi ⁽⁶⁾,
- vista la sua risoluzione del 21 gennaio 2021 sull'eliminazione del divario digitale di genere: la partecipazione delle donne all'economia digitale ⁽⁷⁾,
- vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽⁹⁾,
- vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul e altre misure per combattere la violenza di genere ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE ⁽¹¹⁾,
- vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2018 sulle misure per prevenire e contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di lavoro, nei luoghi pubblici e nella vita politica nell'UE ⁽¹²⁾,
- vista la sua risoluzione del 17 aprile 2018 sull'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso il settore digitale ⁽¹³⁾,

⁽¹⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 208.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2021)0296.

⁽³⁾ GU C 474 del 24.11.2021, pag. 140.

⁽⁴⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU C 465 del 17.11.2021, pag. 160.

⁽⁶⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 191.

⁽⁷⁾ GU C 456 del 10.11.2021, pag. 232.

⁽⁸⁾ GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU C 316 del 6.8.2021, pag. 2.

⁽¹⁰⁾ GU C 232 del 16.6.2021, pag. 48.

⁽¹¹⁾ GU C 449 del 23.12.2020, pag. 102.

⁽¹²⁾ GU C 433 del 23.12.2019, pag. 31.

⁽¹³⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 28.

Martedì 14 dicembre 2021

- vista la sua risoluzione del 26 ottobre 2017 sulla lotta alle molestie e agli abusi sessuali nell'UE ⁽¹⁴⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2017 sulla lotta alla criminalità informatica ⁽¹⁵⁾,
- vista la sua risoluzione del 12 settembre 2017 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione da parte dell'Unione europea, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ⁽¹⁶⁾,
- viste le disposizioni contenute negli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare per quanto concerne i diritti delle donne e dei minori, e gli altri strumenti delle Nazioni Unite sulla violenza nei confronti delle donne e dei minori,
- viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 2020 sull'intensificazione degli sforzi per prevenire ed eliminare tutte le forme di violenza nei confronti di donne e ragazze (A/RES/75/161) e sul diritto alla tutela della vita privata nell'era digitale (A/RES/75/176),
- vista la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del 5 luglio 2018 sull'accelerazione degli sforzi per eliminare la violenza nei confronti di donne e ragazze: prevenire e contrastare la violenza nei confronti di donne e ragazze nei contesti digitali (A/HRC/RES/38/5),
- viste le relazioni delle Nazioni Unite presentate dai relatori speciali sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, in particolare la relazione del 18 giugno 2018 sulla violenza online contro le donne e le ragazze dalla prospettiva dei diritti umani (A/HRC/38/47), la relazione del 6 maggio 2020 sulla lotta contro violenza nei confronti delle giornaliste (A/HRC/44/52) e la relazione del 24 luglio 2020 sull'intersezione tra la pandemia della malattia da coronavirus (COVID-19) e la pandemia di violenza di genere contro le donne, con un'attenzione particolare nei confronti della violenza domestica e dell'iniziativa «Peace in the home»,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumane o degradanti, del 10 dicembre 1984,
- vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 18 dicembre 1979,
- vista la raccomandazione generale n. 35 del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne del 14 luglio 2017, sulla violenza di genere nei confronti delle donne, che aggiorna la raccomandazione generale n. 19,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
- vista l'osservazione generale n. 13 (2011) del Comitato sui diritti del fanciullo, del 18 aprile 2011, sul diritto del fanciullo a essere libero da ogni forma di violenza,
- vista l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 5 sulla parità di genere,
- vista la relazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa sulla sicurezza delle giornaliste online ⁽¹⁷⁾,

⁽¹⁴⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 192.

⁽¹⁵⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 29.

⁽¹⁶⁾ GU C 337 del 20.9.2018, pag. 167.

⁽¹⁷⁾ https://www.osce.org/files/f/documents/2/9/468861_0.pdf

Martedì 14 dicembre 2021

- visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo «*Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment*» (Contrastare la violenza di genere: violenza online — valutazione del valore aggiunto europeo),
 - visto lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo dal titolo «*Cyber violence and hate speech online against women*» (Violenza online e incitamento all'odio online contro le donne),
 - visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,
 - vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio ⁽¹⁸⁾,
 - vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI ⁽¹⁹⁾,
 - visto il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ⁽²⁰⁾,
 - vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 3 marzo 2014 dal titolo «*Violence against women: an EU-wide survey*» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea),
 - vista la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali del 14 maggio 2020 dal titolo «*EU LGBTI II: A long way to go for LGBTI equality*» ⁽²¹⁾ (La lunga strada da percorrere per l'uguaglianza delle persone LGBTI),
 - visto il parere legale dell'avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, inteso a chiarire l'incertezza giuridica riguardo a se e quando l'Unione possa concludere e ratificare la convenzione, formulato l'11 marzo 2021 ⁽²²⁾,
 - visto il lavoro dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), compresi il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica, e la sua valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata su Internet,
 - visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
 - viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere a norma dell'articolo 58 del regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (A9-0338/2021),
- A. considerando che la parità di genere è un valore fondamentale e un obiettivo centrale dell'Unione e che dovrebbe riflettersi in tutte le politiche dell'Unione; che il diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 2 e dall'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), dagli articoli 8, 10, 19 e 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dagli articoli 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»); che il primo obiettivo della strategia per la parità di genere 2020-2025 dell'Unione è quello di porre fine alla violenza di genere, descritta come «una delle maggiori sfide delle nostre società», in quanto colpisce le donne a tutti i livelli della società, indipendentemente dell'età, dall'istruzione, dal reddito, dall'estrazione sociale o dal paese di origine o di residenza, e costituisce uno dei principali ostacoli alla realizzazione della parità di genere;

⁽¹⁸⁾ GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.

⁽²⁰⁾ GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41.

⁽²¹⁾ https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf

⁽²²⁾ <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238745&doclang=en>

Martedì 14 dicembre 2021

- B. considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze e le altre forme di violenza di genere sono diffuse nell'Unione europea e devono essere intese come forma estrema di discriminazione che ha un enorme impatto sulle vittime e le loro famiglie e comunità e una violazione dei diritti umani radicata nella disuguaglianza di genere, che contribuiscono a far proseguire e a rafforzare; che la violenza di genere affonda le sue radici nella distribuzione iniqua del potere tra uomini e donne, nelle strutture e pratiche patriarcali e nelle norme di genere consolidate, nel sessismo e negli stereotipi di genere dannosi e nei pregiudizi che hanno portato alla dominazione e alla discriminazione da parte degli uomini nei confronti delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità, comprese le persone LGBTIQ;
- C. considerando che la violenza nei confronti delle donne dovrebbe essere intesa come tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che nella vita privata o perpetrati online o offline;
- D. considerando che le donne e le ragazze in tutta la loro diversità e le persone LGBTIQ possono essere vittime della violenza di genere online per motivi di genere, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali; che le forme intersezionali di discriminazione, compresa la discriminazione fondata sulla razza, la lingua, la religione, le convinzioni personali, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale o etnica, la nascita, l'orientamento sessuale, l'età, lo stato di salute, la disabilità, lo stato civile o lo status di migrante o rifugiato, possono esacerbare le conseguenze della violenza di genere online; che la strategia dell'Unione per l'uguaglianza LGBTIQ ricorda che tutti hanno diritto alla sicurezza a casa propria, in pubblico o online;
- E. considerando che l'indagine II dell'Unione concernente le persone LGBTIQ nell'UE condotta dall'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali evidenzia che il 10 % delle persone LGBTIQ aveva subito molestie online nell'anno precedente all'indagine, anche sui social media, per il fatto di essere LGBTIQ; che le persone intersessuali e transgender sono colpite in maniera sproporzionata (16 %); che gli adolescenti di età compresa tra i 15 e i 17 anni sono stati il gruppo più colpito da molestie informatiche dovute al fatto di essere LGBTIQ (15 %), rispetto ad altre fasce d'età (7 %-12 %);
- F. considerando che la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze in tutta la loro diversità e la violenza di genere presentano forme e manifestazioni che sono diverse ma che non si escludono reciprocamente; che la violenza online è spesso interconnessa alla violenza offline, e inseparabile da essa, poiché la prima può precedere, accompagnare o dare seguito alla seconda; che la violenza di genere online dovrebbe pertanto essere intesa come una prosecuzione della violenza di genere offline nell'ambiente online;
- G. considerando che lo studio del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS) dal titolo «*Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment*» (Lotta contro la violenza di genere: violenza online — valutazione del valore aggiunto europeo) sulla violenza di genere online stima che una percentuale di donne compresa tra il 4 e il 7 % nell'Unione abbia subito molestie online nei 12 mesi precedenti alla valutazione, mentre tra l'1 e il 3 % abbia subito atti persecutori online; che gli atti persecutori online assumono molteplici forme e sono la forma più comune di incitamento all'odio, da soli o in combinazione con altri atti, e che per troppo tempo non sono stati né riconosciuti né affrontati; che l'indagine della World Wide Web Foundation condotta nel 2020 con la partecipazione di intervistati di 180 paesi ha rivelato che il 52 % delle giovani donne e delle ragazze aveva subito abusi online come la condivisione di immagini, video o messaggi privati senza il loro consenso, messaggi ostili e umilianti, linguaggio offensivo e minaccioso, molestie sessuali e contenuti falsi, e che il 64 % degli intervistati ha dichiarato di conoscere qualcuno che aveva subito abusi di questo genere;
- H. considerando che le giovani donne e le ragazze corrono un maggiore rischio di subire violenza online, in particolare molestie e bullismo online; che almeno il 12,5 % dei casi di bullismo a scuola avviene online⁽²³⁾; che i giovani sono ora sempre più connessi ai social network in un'età più precoce; che queste nuove forme di violenza aumentano il peso delle disuguaglianze sociali perché sono spesso i più svantaggiati a esserne vittima; che secondo l'UNICEF, le ragazze sono molestate in percentuale doppia rispetto ai ragazzi⁽²⁴⁾; che secondo tale indagine, le donne sono più scettiche riguardo all'utilizzo, da parte delle imprese del settore tecnologico, dei dati in modo responsabile;

⁽²³⁾ <https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/OnlineViolence.aspx>

⁽²⁴⁾ <https://www.coe.int/en/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/-/bullying-perspectives-practices-and-insights-2017->

Martedì 14 dicembre 2021

- I. considerando che, nel 2014, secondo la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 3 marzo 2014, dal titolo «*Violence against women: an EU-wide survey*» (Violenza contro le donne: un'indagine a livello di Unione europea), l'11 % delle donne ha subito molestie online e il 14 % ha subito atti persecutori dall'età di 15 anni nell'Unione;
- J. considerando che la connettività a Internet e l'accesso alla sfera digitale pubblica stanno diventando sempre più necessari per lo sviluppo delle nostre società ed economie; che i posti di lavoro richiedono e dipendono con sempre maggiore frequenza da soluzioni digitali, con conseguenti rischio crescente per le donne di incontrare la violenza di genere online nello svolgimento dell'attività lavorativa ed economica;
- K. considerando che l'aumento della portata di Internet, la rapida diffusione dell'informazione mobile e l'utilizzo dei social media, uniti alla prosecuzione di forme multiple, ricorrenti e intercorrelate di violenza di genere, hanno portato alla proliferazione della violenza online basata sul genere; che le donne e le ragazze che hanno accesso a Internet affrontano più spesso la violenza online rispetto agli uomini; che il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze ha osservato che le nuove tecnologie «daranno inevitabilmente luogo a manifestazioni diverse e nuove di violenza online contro le donne»; che l'innovazione avviene a un ritmo che spesso non consente di riflettere sulle sue conseguenze a lungo termine e che la prevalenza della violenza di genere online continuerà probabilmente ad aumentare nei prossimi anni; che occorre valutare adeguatamente l'impatto della violenza di genere online sulle vittime e comprendere i meccanismi che consentono ai responsabili di tale forma di violenza di genere di perpetrare violenza, al fine di garantire l'accesso alla giustizia, l'assunzione di responsabilità e la prevenzione;
- L. considerando che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità ⁽²⁵⁾, una donna su tre in tutto il mondo subisce violenza fisica o sessuale principalmente ad opera di un partner intimo; che la violenza di genere è aumentata durante la pandemia di Covid-19 e che i confinamenti hanno aggravato il rischio di violenza e abusi domestici; che il maggiore utilizzo di Internet durante la pandemia di Covid-19 ha aumentato la violenza online e la violenza di genere facilitata dalle TIC, dal momento che i partner e gli ex partner responsabili degli abusi controllano, seguono e minacciano altresì le vittime e compiono violenza con strumenti digitali; che la violenza online può coincidere con la violenza fisica e sfociare in essa, se non affrontata tempestivamente; che nella strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025), la Commissione prende atto della situazione attuale in cui la pandemia di COVID-19 ha provocato un aumento di reati online come le molestie sessuali e i reati generati dall'odio;
- M. considerando che i tipi più comuni di violenza di genere online sono reati quali le molestie online, gli atti persecutori online, la violazione della vita privata connessa alle TIC, compresi l'accesso, l'acquisizione, la registrazione, la condivisione e la creazione e manipolazione di dati o immagini, anche di natura intima, senza consenso, il furto di identità e l'incitamento all'odio online, il controllo coercitivo mediante la sorveglianza digitale e il controllo delle comunicazioni tramite app di stalkerware e spyware, e l'uso di mezzi tecnologici per la tratta di esseri umani, anche a fini di sfruttamento sessuale;
- N. considerando che la violenza di genere online può essere perpetrata utilizzando una serie di canali e strumenti di comunicazione online, tra cui i social media, i contenuti web, i siti di discussione, i siti web di incontri, le sezioni di commenti e le chat room di giochi; che la violenza di genere online può essere perpetrata con molta più facilità e su più ampia scala rispetto alla forma di genere in forma fisica;
- O. considerando che alcuni Stati membri hanno adottato leggi solo su alcune forme specifiche di violenza di genere online e che, pertanto, permangono notevoli lacune; che attualmente non esiste una definizione comune o un approccio politico efficace alla lotta contro la violenza di genere online a livello dell'Unione; che tale assenza di una definizione armonizzata a livello di Unione comporta notevoli differenze riguardo alla misura in cui gli Stati membri combattono e impediscono la violenza di genere online, lasciando vaste disparità e frammentazione nel livello di tutela da essi garantito, nonostante la natura transfrontaliera del reato; che occorre quindi una definizione giuridica armonizzata della violenza di genere online per garantire convergenza a livello sia nazionale che dell'Unione;

⁽²⁵⁾ <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256>

Martedì 14 dicembre 2021

- P. considerando che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, la definizione di «violenza online contro le donne» si estende a qualsiasi atto di violenza di genere contro le donne commesso, coadiuvato o aggravato in tutto o in parte mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, nei confronti di una donna in quanto tale o che colpisca le donne in maniera sproporzionata ⁽²⁶⁾;
- Q. considerando che la qualificazione come reato della violenza di genere online potrebbe avere un effetto deterrente sui responsabili per il timore di sanzioni o la consapevolezza di commettere un reato;
- R. stanno emergendo nuove forme a causa del rapido sviluppo e uso delle tecnologie e delle applicazioni digitali; che tali diverse forme di violenza di genere online e di molestie online si rivolgono contro tutte le fasce di età, dalla prima infanzia alla vita scolastica e professionale, fino agli anni successivi; che non si dovrebbe nemmeno escludere la possibilità che la violenza nel ciberspazio si manifesti psicologicamente;
- S. considerando che, secondo l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), sette donne su dieci hanno subito atti persecutori online; che lo stalkerware è un software che, restando invisibile, facilita gli abusi, consentendo di monitorare il dispositivo di una persona senza il suo consenso e senza rendere nota l'attività di monitoraggio al proprietario del dispositivo; che lo stalkerware può essere utilizzato e acquistato legalmente nell'Unione, spesso commercializzato come software di controllo parentale;
- T. considerando che gli abusi sessuali basati sulle immagini sono spesso utilizzati come armi per molestare e umiliare le vittime; che i «deepfake» sono un modo relativamente nuovo per commettere violenza di genere, ricorrendo all'intelligenza artificiale per sfruttare, umiliare e molestare le donne;
- U. considerando che gli abusi sessuali basati sulle immagini e i siti internet sui quali tali abusi sono diffusi costituiscono una forma crescente di violenza domestica; che le conseguenze degli abusi sessuali basati sulle immagini possono essere di tipo sessuale, quando l'incontro sessuale è registrato e/o diffuso senza consenso, di tipo psicologico, a causa dell'impatto che ha sulle vittime il fatto di aver reso pubblica la loro vita privata, e di tipo economico, in quanto l'abuso sessuale con immagini può potenzialmente compromettere la vita professionale presente e futura delle vittime;
- V. considerando che vi è un incremento del rischio che i video intimi e sessuali non consensuali delle donne siano diffusi sui siti internet di pornografia e a scopo di lucro; che la diffusione online di contenuti privati senza il consenso della vittima, e in particolare di abusi sessuali, aggiunge un elemento traumatico alla violenza, spesso con conseguenze drammatiche, compreso il suicidio;
- W. considerando che le giovani donne, e le ragazze in particolare, sono vittime della violenza di genere online per mezzo dell'uso di nuove tecnologie, e anche di molestie online e atti persecutori online sotto forma di minacce di stupro, minacce di morte, violazioni della vita privata connesse alle TIC e pubblicazione di informazioni e foto private;
- X. considerando che attualmente 15 Stati membri non includono l'identità di genere nella normativa contro l'incitamento all'odio; che la Commissione, nella strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025 e nella strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, si è impegnata a presentare un'iniziativa per ampliare le sfere di criminalità in cui sia possibile l'armonizzazione per includere forme specifiche di violenza di genere a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE;
- Y. considerando che le statistiche citate nella presente risoluzione indicano che l'incitamento all'odio contro le persone LGBTIQ è pervasivo, in particolare online, e che in alcuni Stati membri è vistosamente assente la normativa per prevenire, affrontare e sanzionare queste forme di abusi online;

⁽²⁶⁾ Relazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, del 18 giugno 2018, sulla violenza online contro le donne e le ragazze da una prospettiva dei diritti umani (A/HRC/38/47).

Martedì 14 dicembre 2021

- Z. considerando che nel 2017 l'Unione ha firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («Convenzione di Istanbul»), che resta il punto di riferimento delle norme internazionali per l'eliminazione della violenza di genere, e che la conclusione dell'adesione dell'Unione a tale Convenzione è una priorità fondamentale della Commissione;
- AA. considerando che, per eliminare la violenza di genere, inclusa la violenza di genere online, è necessario basarsi su dati amministrativi coerenti, tangibili, rappresentativi e comparabili, fondati su un quadro solido e coordinato di raccolta dei dati; che mancano dati disaggregati completi e comparabili su tutte le forme di violenza di genere e sulle loro cause profonde; che, nonostante una crescente consapevolezza di tale fenomeno, la mancata raccolta di dati su tutte le forme di violenza di genere non consente di realizzare una valutazione accurata della sua prevalenza; che tale mancanza di dati disponibili è collegata allo scarso tasso di segnalazione dei casi di violenza di genere online; che ai sensi della Convenzione di Istanbul e della direttiva 2012/29/UE, gli Stati membri sono tenuti a comunicare i dati statistici e a produrre dati disaggregati per genere;
- AB. considerando che la risposta della giustizia penale nei confronti delle vittime della violenza di genere online accusa ancora ritardi, dimostrando una mancanza di comprensione e consapevolezza della gravità dei reati stessi e scoraggiando le denunce in molti Stati membri; che dotando gli ufficiali di polizia di competenze trasversali che consentano loro di ascoltare con attenzione, capire e rispettare tutte le vittime di tutte le forme di violenza di genere, si può contribuire a ridurre lo scarso tasso di denuncia e la vittimizzazione secondaria; che garantire procedure e meccanismi di denuncia accessibili, nonché mezzi di ricorso, è indispensabile per promuovere un ambiente più sicuro per tutte le vittime della violenza di genere; che le vittime di violenza online dovrebbero poter disporre di informazioni su come e chi contattare presso i servizi di contrasto, nonché sui mezzi di ricorso disponibili per prestare aiuto in situazioni di disagio;
- AC. considerando che il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol, Eurojust e l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) hanno condotto ricerche sulla criminalità informatica online; che alcune donne e persone LGBTIQ, quali femministe e attivisti LGBTIQ, artisti, politici, donne con cariche pubbliche, giornalisti, blogger, difensori dei diritti umani e altre personalità pubbliche, sono particolarmente colpite dalla violenza di genere online, e ciò non solo provoca danni alla reputazione, danni psicologici e sofferenze, ma può anche comportare perturbazioni della vita della vittima, violazioni della privacy e danni alle relazioni personali e alla vita familiare, e può rappresentare un deterrente per una loro partecipazione alla vita politica, sociale, economica e culturale online;
- AD. considerando che la violenza di genere online conduce spesso all'autocensura e tale situazione può avere ripercussioni negative sulla vita professionale e la reputazione delle relative vittime; che la natura violenta e legata al genere delle minacce significa che spesso le vittime ricorrono a pseudonimi, mantengono un basso profilo online e decidono di sospendere, disattivare o cancellare permanentemente gli account online, o persino di abbandonare completamente la loro professione; che ciò può mettere a tacere le voci e le opinioni femminili e peggiorare una disuguaglianza di genere già presente nella vita politica, sociale e culturale; che la violenza di genere online di cui sono vittime le donne può impedire loro di partecipare ulteriormente allo stesso settore digitale, consolidando in tal modo la concezione, lo sviluppo e l'attuazione di nuove tecnologie distorti dal punto di vista del genere e provocando la riproposizione delle pratiche discriminatorie e degli stereotipi esistenti che contribuiscono alla normalizzazione della violenza di genere online;
- AE. considerando che la violenza di genere online ha un impatto diretto sulla salute e sul benessere sessuali, fisici e psicologici delle donne e ha un impatto sociale ed economico negativo; che la violenza di genere online incide negativamente sulla capacità delle vittime di esercitare pienamente i loro diritti fondamentali, portando a conseguenze disastrose per la società e la democrazia nel suo complesso;
- AF. considerando che l'incidenza economica negativa della violenza di genere e i problemi di salute mentale che ne derivano possono avere un grave impatto sulle vittime, anche sulla loro capacità di cercare lavoro, e possono essere causa di problemi finanziari; che l'incidenza economica della violenza di genere può comportare conseguenze sull'occupazione, come una minore presenza sul posto di lavoro, un rischio di compromissione dello status occupazionale, inducendo a un rischio di perdita di posti di lavoro o una minore produttività; che l'impatto sulla salute

Martedì 14 dicembre 2021

mentale della violenza di genere online può essere complesso e a lungo termine; che l'impatto sulla salute mentale della violenza di genere online, come l'ansia, la depressione e i sintomi post-traumatici persistenti, ha implicazioni interpersonali, sociali, giuridiche, economiche e politiche dannose e, in ultima analisi, incide sui mezzi di sussistenza e sull'identità dei giovani; che alcune di tali conseguenze si uniscono ad altre forme di discriminazione, esacerbando le forme esistenti di discriminazione e le disuguaglianze;

AG. considerando che secondo lo studio dell'EPRS dal titolo «*Combating gender-based violence: Cyber violence — European added value assessment*» (Lotta contro la violenza di genere: violenza online — valutazione del valore aggiunto europeo) i costi complessivi delle molestie online e degli atti persecutori online sono stimati tra 49 e 89,3 miliardi di EUR, e che la principale voce di costo è costituita dal valore della perdita in termini di qualità della vita, che riguarda più della metà dei costi complessivi (circa il 60 % per le molestie online e circa il 50 % per gli atti persecutori online);

AH. considerando che la prevenzione, in particolare attraverso l'istruzione, comprese l'alfabetizzazione e le competenze digitali, come l'igiene cibernetica e la netiquette, deve essere un elemento essenziale di qualsiasi politica pubblica finalizzata ad affrontare la violenza di genere online;

1. sottolinea che la violenza di genere online è una prosecuzione della violenza di genere offline, e che nessuna alternativa politica sarà efficace se non terrà conto di tale realtà; sottolinea che gli attuali atti giuridici dell'Unione non prevedono i meccanismi necessari ad affrontare adeguatamente la violenza di genere online; invita gli Stati membri e la Commissione a formulare e attuare misure legislative e non legislative, ad affrontare la violenza online di genere e a includere la voce delle vittime di tale violenza nelle strategie per affrontarla, associandole a iniziative volte a eliminare gli stereotipi di genere, gli atteggiamenti sessisti e le discriminazioni nei confronti delle donne; sottolinea che tali future proposte dovrebbero operare in linea con quelle esistenti, come la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, nonché gli atti giuridici già in vigore, quali la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾ e la direttiva 2012/29/UE;

2. ricorda che l'assenza di una definizione comune della violenza di genere online comporta notevoli differenze riguardo alle relative misure preventive e di contrasto degli Stati membri, lasciando tra questi ultimi vaste disparità nella tutela, nel sostegno e nel risarcimento delle vittime; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a elaborare e adottare una definizione comune di violenza di genere online che agevoli il lavoro di analisi delle varie forme di violenza di genere online e che la contrasti, garantendo in tal modo che le vittime di tale violenza negli Stati membri abbiano un accesso effettivo alla giustizia e a servizi di sostegno specializzati;

3. sottolinea che il concetto di violenza di genere online non può essere limitato all'utilizzo di sistemi informatici, ma dovrebbe restare ampio, comprendendo l'utilizzo delle TIC per provocare, facilitare o minacciare la violenza nei confronti degli individui;

4. accoglie con favore la strategia dell'Unione per la parità di genere 2020-2025, presentata dalla Commissione come strumento per contrastare la violenza nei confronti delle donne in tutta la loro diversità e per combattere la violenza di genere e affrontarne le cause profonde; sottolinea che la violenza di genere online è profondamente radicata nelle dinamiche di potere, negli squilibri economici e nelle norme di genere; invita gli Stati membri e la Commissione a far fronte alle cause profonde della violenza di genere online e ad affrontare i ruoli di genere e gli stereotipi che rendono accettabile la violenza contro le donne;

5. invita gli Stati membri ad assegnare risorse umane e finanziarie idonee agli organismi di governance nazionali, regionali e locali nonché agli istituti per l'assistenza legale, l'assistenza sanitaria, in particolare nell'ambito della salute mentale, e la protezione sociale, comprese le organizzazioni delle donne, per aiutare a prevenire e proteggere efficacemente le donne dalla violenza di genere online;

⁽²⁷⁾ Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Martedì 14 dicembre 2021

6. invita la Commissione a garantire che anche la violenza online sia affrontata, comprese le forme che assume attraverso l'industria del sesso; invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine a un'industria pornografica basata sulla tratta di esseri umani a fini sessuali, sullo stupro e su altre forme di aggressione e abusi nei confronti delle donne e dei minori; invita la Commissione e gli Stati membri a inserire la misoginia tra le forme di incitamento all'odio e gli attacchi misogini tra i reati generati dall'odio;
7. sottolinea che la discriminazione sistemica e sociale, compresa la discriminazione basata sul genere, sulla razza e sulle condizioni economiche, si riproduce e viene amplificata online; ricorda che tali forme di discriminazione si intersecano, il che comporta conseguenze più estreme per le persone in situazioni vulnerabili quali le donne migranti, le donne appartenenti a comunità etniche o religiose, le donne con diversità funzionali, le persone LGBTIQ e gli adolescenti;
8. accoglie con favore l'impegno assunto dalla Commissione nel quadro della strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025 per estendere l'elenco dei «reati dell'UE» di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, ai reati generati dall'odio e all'incitamento all'odio, anche quando sono mirati alle persone LGBTIQ;
9. sottolinea l'urgenza di affrontare le cause profonde della violenza di genere e invita la Commissione a tenere in considerazione tale approccio nelle sue future proposte;
10. sottolinea che la pandemia di COVID-19 ha portato a un drammatico aumento della violenza e degli abusi da parte dei partner, la cosiddetta «pandemia ombra» comprendente violenza fisica, psicologica, sessuale ed economica, nonché la relativa dimensione online, dal momento la vita sociale delle persone ha assunto una dimensione online molto maggiore e le vittime sono state costrette a trascorrere più tempo con gli autori di tali atti, con una tendenza a essere più isolate dalle reti di sostegno; sottolinea inoltre che durante il confinamento dovuto alla COVID-19 molte persone LGBTIQ sono state oggetto di molestie, abusi o sono state esposte a violenze, anche da parte di familiari, tutori legali o conviventi;
11. sottolinea che la «pandemia ombra» ha reso difficile per le donne accedere a una tutela efficace, a servizi di sostegno e alla giustizia e ha messo in luce la carenza di risorse e strutture di sostegno, lasciando molte di loro senza una protezione adeguata e tempestiva; invita gli Stati membri a rafforzare l'assistenza offerta attraverso i rifugi, le linee telefoniche di assistenza e i servizi di sostegno specializzati, per proteggere le vittime, facilitare i ricorsi e le segnalazioni dei casi di violenza di genere, nonché la relativa azione penale;
12. esprime preoccupazione per i reati generati dall'odio e i reati che incitano alla discriminazione o alla violenza, verificatisi durante la pandemia di COVID-19, che hanno portato alla stigmatizzazione di alcuni soggetti appartenenti a gruppi vulnerabili;
13. invita la Commissione a effettuare un'analisi più approfondita degli effetti della pandemia di COVID-19 su tutte le forme di violenza di genere online e invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci con il sostegno delle organizzazioni della società civile e degli organi, uffici e agenzie dell'Unione quali la FRA e Europol⁽²⁸⁾; incoraggia inoltre la Commissione a sviluppare un protocollo dell'Unione sulla violenza di genere in tempi di crisi e di emergenza al fine di includere i servizi di protezione delle vittime tra i «servizi essenziali» negli Stati membri;
14. invita la Commissione e gli Stati membri ad ampliare la portata dell'incitamento all'odio per includervi l'incitamento all'odio sessista;
15. sottolinea la natura transnazionale della violenza di genere online; sottolinea che la violenza di genere online ha ulteriori implicazioni transnazionali, considerando che l'uso delle TIC ha una dimensione transfrontaliera; sottolinea che gli autori utilizzano piattaforme online o telefoni cellulari collegati o ospitati da paesi diversi da quelli in cui si trovano le vittime della violenza di genere online; sottolinea che i rapidi sviluppi tecnologici e la digitalizzazione potrebbero far nascere nuove forme di violenza di genere online, portando in ipotesi a non ritenere responsabili coloro che la commettono, e rafforzare la cultura dell'impunità;
16. invita le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché gli Stati membri e le rispettive autorità di contrasto, a collaborare e adottare misure concrete per coordinare le loro azioni volte a contrastare la violenza di genere online;

⁽²⁸⁾ <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis>

Martedì 14 dicembre 2021

17. sottolinea l'importanza di considerare la sovrapposizione tra la violenza di genere online e la tratta di esseri umani basata sullo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19; sottolinea che l'opera di sensibilizzazione in relazione alla tratta di esseri umani online sui social media è essenziale per impedire che nuove vittime finiscano nelle reti della tratta; sottolinea inoltre che l'abuso sessuale basato sulle immagini è una violazione estrema della vita privata e costituisce anche una forma di violenza di genere, come esemplificato da quanto accaduto in Irlanda, nel novembre 2020, quando decine di migliaia di immagini sessualmente esplicite di donne e ragazze sono state rese pubbliche senza il loro consenso; incoraggia con forza gli Stati membri, pertanto, ad aggiornare la loro normativa nazionale per includere l'abuso sessuale basato sulle immagini o qualsiasi condivisione non consensuale di materiale intimo esplicito nell'elenco dei reati sessuali, separatamente dai casi che riguardano materiale relativo agli abusi sessuali sui minori;

18. incoraggia gli Stati membri ad adottare e attuare in modo corretto ed efficace una normativa nazionale adeguata, anche di diritto penale, e politiche specifiche volte a promuovere la sensibilizzazione e a istituire campagne, programmi di formazione e di istruzione, anche in materia di istruzione, alfabetizzazione e competenze digitali, rivolti anche alle generazioni più giovani; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri a tal fine;

19. sottolinea l'importanza della parità di genere nei programmi scolastici al fine di affrontare le cause profonde della violenza di genere con l'eliminazione degli stereotipi di genere e il cambiamento degli atteggiamenti sociali e culturali che portano a norme sociali e di genere dannose; sottolinea il ruolo di professionisti qualificati della formazione, come il personale didattico, nel supporto degli studenti per le questioni connesse alla violenza di genere online e l'importanza di investire in tali ambiti; osserva che è opportuno prestare particolare attenzione all'istruzione dei ragazzi e degli uomini;

20. invita gli Stati membri a elaborare politiche e programmi volti a sostenere e garantire il risarcimento delle vittime e ad adottare misure adeguate contro l'impunità degli autori di tali atti, anche valutando la possibilità di rivedere e modificare il loro diritto nazionale in materia di provvedimenti giudiziari al fine di includere la violenza online tra le violazioni dell'ordine giudiziario;

21. invita gli Stati membri a istituire reti di punti di contatto nazionali e iniziative per migliorare il ravvicinamento delle norme e rafforzare l'applicazione delle norme in vigore per affrontare la violenza di genere online; ricorda che la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali e la Convenzione di Istanbul richiedono la qualificazione come reato di comportamenti specifici che includono o comportano violenza contro donne e bambini, come la violenza di genere online;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a fornire finanziamenti adeguati alle organizzazioni di difesa e alle organizzazioni di sostegno delle vittime; sottolinea l'importanza della ricerca sul fenomeno della violenza di genere online; invita inoltre la Commissione e gli Stati membri ad aumentare i finanziamenti, quali quelli destinati alle campagne di sensibilizzazione e alla lotta contro gli stereotipi di genere;

23. invita gli Stati membri a fornire uno sviluppo di capacità, un'istruzione e una formazione obbligatori, continui e sensibili alla dimensione di genere per tutti i professionisti interessati, in particolare per le autorità giudiziarie e le autorità di contrasto nella lotta contro la violenza di genere online in tutte le sue fasi, al fine di dotarli di conoscenze sulla violenza di genere online e aiutarli a comprendere meglio le vittime e ad assisterle, in particolare chi decide di presentare denunce, al fine di evitare qualsiasi vittimizzazione secondaria e ritraumatizzazione; sottolinea altresì la necessità di fornire formazione in materia di indagini e di perseguimento dei reati di violenza di genere online;

24. ricorda la necessità di fornire servizi di sostegno, linee telefoniche di assistenza, meccanismi di segnalazione e mezzi di ricorso accessibili volti a proteggere e sostenere le vittime della violenza di genere online; invita gli Stati membri a elaborare, con il sostegno dell'Unione, un repertorio armonizzato, di facile utilizzo, accessibile e aggiornato periodicamente dei servizi di sostegno, delle linee telefoniche di assistenza e dei meccanismi di segnalazione disponibili nei singoli casi di violenza online contro le donne, che potrebbe essere messo a disposizione su un'unica piattaforma e potrebbe anche contenere informazioni sul sostegno disponibile per altre forme di violenza contro le donne; osserva che il problema della violenza di genere online è probabilmente più rilevante di quanto suggeriscano i dati, a causa dell'insufficiente segnalazione e della normalizzazione della violenza online contro le donne;

Martedì 14 dicembre 2021

25. sottolinea l'importanza dei media e dei social media nella sensibilizzazione dei cittadini in merito alla prevenzione della violenza di genere online e alla lotta contro tale fenomeno;

26. invita la Commissione a promuovere campagne di sensibilizzazione, informazione e sostegno che affrontino la violenza di genere online in tutte le sue forme e contribuiscano a garantire uno spazio pubblico digitale sicuro per tutti; ritiene che una campagna di sensibilizzazione a livello di Unione sulla violenza di genere online dovrebbe contenere, tra l'altro, informazioni volte a educare i cittadini più giovani dell'Unione su come riconoscere e segnalare forme di violenza online e informazioni sui diritti digitali; osserva che le giovani donne sono particolarmente bersagliate dalla violenza di genere online e chiede altresì, a tale riguardo, lo sviluppo di specifiche iniziative di prevenzione e sensibilizzazione ⁽²⁹⁾;

27. esorta la Commissione e gli Stati membri a istituire un sistema affidabile per la raccolta regolare a livello di Unione di dati statistici disaggregati, comparabili e pertinenti sulla violenza di genere, ivi compresa la violenza online, la sua prevalenza, le sue dinamiche e le sue conseguenze, e a sviluppare indicatori che misurino i progressi; ribadisce la necessità di raccogliere dati d'insieme disaggregati e comparabili, compresi dati scientifici, al fine di misurare la portata della violenza di genere, trovare soluzioni e misurare i progressi; invita gli Stati membri a raccogliere e fornire i dati pertinenti; raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di avvalersi delle capacità e delle competenze dell'EIGE, di Eurostat, della FRA, di Europol, di Eurojust e dell'ENISA; si compiace dell'impegno della Commissione di effettuare un'indagine a livello di Unione sulla violenza di genere, i cui risultati saranno presentati nel 2023;

28. osserva che la violenza di genere online può avere un ampio impatto, con conseguenze gravi e permanenti per le vittime, quali un impatto fisiologico e ripercussioni sulla salute mentale, tra cui stress, problemi di concentrazione, ansia, attacchi di panico, scarsa autostima, depressione, sindrome da stress post-traumatico, isolamento sociale, mancanza di fiducia e mancanza di senso di controllo, paura, autolesionismo e ideazioni suicide;

29. sottolinea che l'impatto della violenza di genere online sulle vittime può portare a danni alla reputazione, a problemi fisici e medici, a perturbazioni della loro situazione di vita, a violazioni del diritto alla vita privata e al ritiro dagli ambienti online e offline; evidenzia che la violenza di genere online può anche avere ripercussioni economiche negative in termini di minore presenza al lavoro, rischio di perdita del posto di lavoro, maggiore difficoltà nella ricerca di impiego e ridotta qualità della vita, e sottolinea che alcuni di questi effetti si uniscono ad altre forme di discriminazione affrontate dalle donne e dalle persone LGBTIQ sul mercato del lavoro;

30. è preoccupato per gli effetti che le conseguenze sulla salute mentale possono avere in particolare sui giovani, provocando non solo un notevole declino del rendimento scolastico, ma anche il ritiro dalla vita sociale e pubblica e l'isolamento dalla famiglia;

31. sottolinea che la violenza di genere online provoca conseguenze psicologiche, sociali ed economiche negative sulla vita delle donne e delle ragazze, sia online che offline; osserva che la violenza di genere online colpisce le donne e le ragazze in modi diversi per effetto della sovrapposizione tra forme di discriminazione fondate, oltre che sul loro genere, anche sull'orientamento sessuale, l'età, la razza, la religione o la disabilità, e ricorda che un approccio intersezionale è essenziale per comprendere queste forme specifiche di discriminazione;

32. invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione alle forme intersezionali di violenza di genere online che possono colpire le donne e le ragazze appartenenti a gruppi che si trovano in una situazione vulnerabile, quali le minoranze etniche, le persone con disabilità e le persone LGBTIQ; ricorda che la pratica di etichettare le persone LGBTIQ come una «ideologia» va rafforzandosi nella comunicazione online e offline e nelle campagne in atto contro la cosiddetta «ideologia di genere»; sottolinea che le femministe e gli attivisti LGBTIQ sono spesso bersaglio di campagne diffamatorie, di incitamento all'odio online e di bullismo online;

33. invita gli Stati membri a mettere a punto specifici servizi di sostegno gratuiti e accessibili per i gruppi in situazione vulnerabile, compresi il sostegno di emergenza e a lungo termine, come l'assistenza psicologica, medica, legale, pratica e socioeconomica, nonché programmi relativi in particolare all'istruzione, all'alfabetizzazione e alle competenze digitali; invita la Commissione a sostenere gli Stati membri a tal fine;

⁽²⁹⁾ Relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), del 3 marzo 2014, dal titolo «*Violence against women: an EU-wide survey*» (Violenza nei confronti delle donne: un'indagine a livello dell'Unione europea).

Martedì 14 dicembre 2021

34. si rammarica del fatto che la violenza di genere online stia diventando sempre più comune e riduca la partecipazione delle donne e delle persone LGBTIQ alla vita pubblica e al dibattito che, di conseguenza, erode la democrazia dell'Unione e i suoi principi e impedisce loro di esercitare pienamente i loro diritti e libertà fondamentali, in particolare la libertà di parola; si rammarica, inoltre, del fatto che la violenza di genere online porti anche alla censura; lamenta che tale «effetto museruola» sia stato mirato soprattutto nei confronti delle attiviste, comprese le donne e le ragazze femministe, le attiviste LGBTIQ+, le artiste, le donne nei settori in cui la forza lavoro è prevalentemente maschile, le giornaliste, le rappresentanti politiche, le difenditrici dei diritti umani e le blogger, al fine di scoraggiare la presenza delle donne nella vita pubblica, comprese la politica e le sfere decisionali; esprime preoccupazione per il fatto che l'effetto dissuasivo causato dalla violenza di genere online si ripercuote spesso sulla realtà offline e che la normalizzazione della violenza online nei confronti delle donne che partecipano al dibattito pubblico contribuisce attivamente all'insufficiente segnalazione di tali reati e limita in particolare il coinvolgimento delle giovani donne;

35. ricorda l'aumento dei movimenti misogini, anti-genere e anti-femministi e i loro attacchi ai diritti delle donne;

36. ricorda che le norme e gli stereotipi di genere sono alla radice della discriminazione di genere; sottolinea l'impatto della rappresentazione degli stereotipi di genere nei media e attraverso la pubblicità sulla parità di genere; invita i mezzi di comunicazione e le imprese del settore a rafforzare i meccanismi di autoregolamentazione e i codici di condotta per condannare e combattere le pubblicità sessiste e i contenuti mediatici quali le immagini, il linguaggio e le pratiche sessiste nonché gli stereotipi di genere;

37. osserva che nella maggior parte dei casi gli uomini sono i colpevoli della violenza di genere; sottolinea il ruolo essenziale di trattare e promuovere sin dalla più tenera età, attraverso l'educazione, i temi dello status e delle relazioni di potere paritari tra uomini e donne e tra ragazzi e ragazze, nonché di estirpare i pregiudizi e gli stereotipi di genere che portano a norme sociali di genere dannose; è altresì preoccupato per il fatto che la violenza degli uomini contro le donne ha spesso inizio con la violenza dei ragazzi contro le ragazze; ricorda che la lingua, i programmi di studio e i libri utilizzati nelle scuole possono rafforzare gli stereotipi di genere e ricorda ulteriormente l'importanza di fornire istruzione in materia di competenze digitali quali l'igiene informatica e il galateo del web, di un uso rispettoso della tecnologia da parte di uomini e ragazzi, di norme di comportamento nei confronti delle donne e delle ragazze online, nonché di garantire la libertà di espressione delle donne e una loro partecipazione significativa al dibattito pubblico; invita a tale riguardo gli Stati membri a elaborare strategie per combattere gli stereotipi di genere nell'istruzione attraverso la formazione pedagogica, la revisione dei piani di studi, i materiali e le pratiche pedagogiche;

38. sottolinea che le donne, le ragazze e le persone LGBTIQ affrontano numerose barriere per accedere al settore delle TIC e ai settori digitali; lamenta che il divario di genere esista in tutti gli ambiti della tecnologia digitale, comprese le nuove tecnologie come l'IA, ed è particolarmente preoccupato dal divario di genere nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca; sottolinea che uno dei punti deboli più rilevanti dell'IA riguarda alcuni tipi di pregiudizi come il genere, l'età, la disabilità, la religione, l'origine razziale o etnica, l'origine sociale o l'orientamento sessuale; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare le misure volte ad affrontare tali pregiudizi, in particolare contrastando il divario di genere nel settore, e a garantire la piena tutela dei diritti fondamentali;

39. incoraggia gli Stati membri a promuovere il coinvolgimento delle donne nel settore delle TIC e a promuovere le carriere in tale settore per le donne offrendo incentivi sufficienti nei rispettivi piani d'azione o politiche nazionali, regionali e locali in materia di genere; esorta la Commissione e gli Stati membri ad affrontare il divario di genere nei settori delle TIC e della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM) attraverso l'istruzione, campagne di sensibilizzazione, la formazione professionale, finanziamenti adeguati, la promozione della rappresentanza delle donne in tali settori, in particolare nelle posizioni decisionali, un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, pari opportunità, ambienti di lavoro sicuri e abilitanti, comprese politiche di tolleranza zero nei confronti delle molestie sessuali e psicologiche;

40. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta applicazione della direttiva 2011/93/UE al fine di fare opera di sensibilizzazione e di ridurre il rischio che i minori divengano vittime di abusi o di sfruttamento sessuali online;

41. accoglie con favore l'annuncio della Commissione, nella sua recente strategia per i diritti delle vittime, del lancio di una rete dell'Unione sulla prevenzione della violenza di genere e della violenza domestica e di misure a tutela della sicurezza delle vittime della criminalità di genere online attraverso la facilitazione dello sviluppo di un quadro di cooperazione tra le piattaforme Internet e gli altri portatori di interessi;

Martedì 14 dicembre 2021

42. prende atto dell'invito, da parte del comitato consultivo per le pari opportunità tra donne e uomini della Commissione, ad adottare una legislazione a livello dell'Unione per contrastare la violenza online contro le donne;
43. sottolinea la necessità di proteggere, abilitare e sostenere le vittime della violenza di genere online, garantendo loro risarcimento, e di fornire un accesso equo alla giustizia, in particolare fornendo sostegno psicologico essenziale e consulenze legali, accessibile a tutte le vittime di violenza di genere online;
44. invita gli Stati membri a garantire una formazione di qualità con un approccio sensibile alla dimensione di genere per gli operatori del settore e altri professionisti, compresi il personale dei servizi sociali, le autorità di contrasto, i funzionari della giustizia e il personale didattico, in cooperazione con le organizzazioni della società civile;
45. ricorda, in tale contesto, l'importanza di dotare le organizzazioni indipendenti della società civile delle risorse finanziarie e umane necessarie per fornire servizi di sostegno, quali consulenza legale, sostegno psicologico e consulenza;
46. invita gli Stati membri a rendere accessibili a tutte le vittime i servizi di sostegno, compresa la consulenza legale e psicologica, a definire un protocollo chiaro per assistere le vittime della violenza di genere online, a prevenire ulteriori danni e la rivittimizzazione e a garantire che le vittime abbiano un accesso immediato alla giustizia; sottolinea la necessità di sensibilizzare le vittime in merito ai servizi di sostegno disponibili; invita inoltre gli Stati membri a elaborare e diffondere informazioni accessibili sulle procedure legali e i servizi di sostegno a disposizione delle vittime della violenza di genere online e a creare meccanismi di denuncia che siano facilmente e immediatamente accessibili alle vittime, anche attraverso mezzi digitali;
47. esprime preoccupazione per la commercializzazione di tecnologie che facilitano gli abusi, in particolare di software stalkerware; respinge l'idea che le applicazioni di stalkerware possano essere considerate applicazioni di controllo parentale;
48. sottolinea l'importante ruolo che le piattaforme online devono svolgere nell'affrontare e combattere la violenza di genere online; sottolinea la necessità che gli Stati membri cooperino con le piattaforme online per adottare misure volte a garantire meccanismi di segnalazione tempestivi e accessibili nella lotta contro la violenza online e a garantire la sicurezza online, la privacy delle donne online e adeguati meccanismi di ricorso;
49. chiede una cooperazione efficace tra le autorità di contrasto e le imprese e i fornitori di servizi tecnologici, che dovrebbero essere pienamente conformi ai diritti e alle libertà fondamentali e alle norme in materia di protezione dei dati, al fine di garantire che i diritti delle vittime siano salvaguardati e tutelati;
50. accoglie con favore, a tale proposito, la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE, che mira a creare uno spazio digitale più sicuro e in linea con i pertinenti atti giuridici dell'Unione, in cui sono tutelati i diritti e le libertà fondamentali;
51. esorta il Consiglio a ultimare con urgenza il processo di ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'Unione sulla base di un'adesione ampia senza alcuna limitazione, nonché a promuoverne la ratifica, la rapida e corretta attuazione e l'applicazione da parte di tutti gli Stati membri; si rammarica del fatto che, ad oggi, solo 21 Stati membri l'abbiano ratificata e invita la Bulgaria, la Repubblica ceca, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania e la Slovacchia a ratificare la convenzione;
52. sottolinea che la Convenzione di Istanbul rappresenta il trattato internazionale più esaustivo per far fronte alle cause profonde della violenza di genere in tutte le sue forme, garantendo un intervento legislativo riguardo alla violenza di genere sia online che offline e che dovrebbe essere intesa come una norma minima; condanna fermamente i tentativi di alcuni Stati membri di screditare la Convenzione di Istanbul e di frenare i progressi compiuti nella lotta contro la violenza di genere; sottolinea l'importanza di attuare efficacemente la convenzione in tutta l'Unione e ricorda che la mancata conclusione della sua ratifica compromette la credibilità dell'Unione; sottolinea che tale invito non sostituisce l'appello ad adottare un atto vincolante dell'Unione sulla lotta alla violenza di genere ma, piuttosto, costituisce una sua integrazione; ricorda che le nuove misure legislative dovrebbero in ogni caso essere coerenti con i diritti e gli obblighi fissati dalla Convenzione di Istanbul e dovrebbero essere complementari alla sua ratifica; esorta pertanto gli Stati membri e l'UE ad adottare ulteriori misure, comprese misure legislative vincolanti, per combattere queste forme di violenza nel quadro dell'imminente direttiva sulla prevenzione e la lotta contro tutte le forme di violenza di genere;

Martedì 14 dicembre 2021

53. riafferma con vigore il suo impegno, già manifestato in precedenza, ad affrontare la violenza di genere e ribadisce il suo invito riguardo alla necessità di una direttiva globale che includa tutte le forme di violenza di genere, tra cui le violazioni della salute sessuale e riproduttiva delle donne e dei relativi diritti, la violenza online e lo sfruttamento e l'abuso sessuale, nonché l'obbligo di prevenzione, di indagine e prosecuzione dei reati, l'obbligo di proteggere vittime e testimoni e l'obbligo di raccogliere dati, quale soluzione migliore per porre fine alla violenza di genere online;
54. esorta la Commissione a utilizzare l'imminente direttiva per configurare quale reato la violenza di genere online, quale pietra angolare per l'armonizzazione degli atti giuridici esistenti e futuri;
55. invita il Consiglio ad attivare una clausola «passerella» adottando una decisione che identifichi la violenza di genere come una sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE;
56. chiede alla Commissione di presentare quanto prima, nell'ambito della sua imminente proposta legislativa e sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, primo comma, TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure di lotta contro la violenza di genere online, seguendo le raccomandazioni formulate nell'allegato alla presente proposta di risoluzione; sottolinea che detta proposta non dovrebbe compromettere gli sforzi volti a identificare la violenza di genere come una nuova sfera di criminalità particolarmente grave che presenta una dimensione transnazionale a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, terzo comma, TFUE o qualunque altro atto giuridico derivato sulla violenza di genere, come richiesto dal Parlamento europeo nei suoi precedenti appelli;
57. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio.
-

Martedì 14 dicembre 2021

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:**RACCOMANDAZIONI ALLA COMMISSIONE RELATIVE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA SULLA LOTTA ALLA VIOLENZA DI GENERE: VIOLENZA ONLINE*****Raccomandazione 1 sull'obiettivo della proposta legislativa***

L'obiettivo è includere nell'imminente direttiva sulla lotta alla violenza di genere norme minime, quale risposta politica armonizzata, sulla definizione del reato di violenza di genere online e le relative sanzioni, di introdurre misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione di tale reato nonché di introdurre misure volte a proteggere e sostenere le vittime e garantire loro un risarcimento.

In linea con la strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025, si intende altresì includere nell'imminente proposta la definizione di reato generato dall'odio online e di incitamento all'odio online nei confronti delle persone LGBTIQ.

La proposta in parola non dovrebbe pregiudicare gli sforzi volti a identificare tutte le forme di violenza di genere come una nuova sfera di criminalità particolarmente grave.

Raccomandazione 2 sull'ambito di applicazione e le definizioni

La definizione di violenza di genere online dovrebbe stabilire l'ambito di applicazione, la portata e la natura di genere e intersezionale della violenza online e sottolineare che la violenza di genere online fa parte del continuum della violenza di genere.

La proposta dovrebbe contenere una definizione basata sulle definizioni contenute negli strumenti esistenti, quali la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica o la Convenzione di Istanbul, le definizioni elaborate dal comitato della convenzione sulla criminalità informatica, dal comitato consultivo della Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze e le definizioni inquadrare nel contesto della criminalità informatica o della violenza online nei confronti dei minori o della violenza contro le donne.

Sulla base degli strumenti esistenti, una possibile definizione potrebbe essere: «La violenza di genere online è una forma di violenza di genere e consiste in qualsiasi atto di violenza di genere commesso, coadiuvato o aggravato, in tutto o in parte, mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, nei confronti di una donna in quanto donna o che colpisca le donne in maniera sproporzionata, o nei confronti di persone LGBTIQ in ragione della loro identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali, e che provoca o è suscettibile di provocare danni fisici, sessuali, psicologici o economici, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella vita pubblica o privata».

— Quali reati?

L'inclusione, nell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, dell'espressione «criminalità informatica» può comprendere anche i reati commessi nei confronti delle reti di comunicazione elettronica o dei sistemi di informazione o mediante il loro utilizzo. Le forme gravi di violenza di genere online con una dimensione transnazionale possono rientrare altresì nell'ambito della «criminalità informatica» ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE.

Inoltre, le misure volte a prevenire la violenza di genere online e ad assistere le vittime potrebbero essere stabilite sulla base dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE poiché hanno carattere accessorio rispetto all'obiettivo principale della proposta legislativa.

L'ambito di applicazione della proposta legislativa dovrebbe includere tutte le forme di violenza di genere commessa, coadiuvata o aggravata in tutto o in parte mediante l'utilizzo delle TIC, ad esempio i telefoni cellulari e gli smartphone, Internet, le piattaforme dei social media o la posta elettronica, diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato, ovvero diretta contro le persone LGBTIQ a causa dell'identità di genere, dell'espressione di genere o delle caratteristiche sessuali.

Martedì 14 dicembre 2021

Benché non sia possibile presentare una tipologia esaustiva delle diverse forme di violenza di genere online viste la sua costante evoluzione e la nascita di nuove forme, è opportuno menzionare e definire le seguenti tipologie:

- **molestie online**, che includono il bullismo online, le molestie sessuali online, la ricezione indesiderata di materiale con contenuti sessuali espliciti, il mobbing e il «dead naming»;
 - **atti persecutori online**;
 - **violazioni della vita privata connesse alle TIC**, che includono l'accesso a immagini o dati privati, la loro registrazione, condivisione, creazione e manipolazione, ivi compresi specificamente gli abusi sessuali basati sulle immagini, la creazione o distribuzione non consensuale di immagini private di natura sessuale, il «doxing» e il furto d'identità;
 - **registrazione e condivisione di immagini di stupri o altre forme di aggressioni sessuali**;
 - **controllo o sorveglianza a distanza**, anche attraverso applicazioni di spionaggio sui dispositivi mobili;
 - **minacce**, che includono le minacce dirette, le minacce di violenza e l'istigazione alla violenza, come le minacce di stupro, l'estorsione, l'estorsione di prestazioni sessuali o «sextorsion», il ricatto nei confronti delle vittime, dei loro figli o familiari o altre persone che supportano le vittime e che sono indirettamente colpite;
 - **incitamento all'odio in chiave sessista**, che include la pubblicazione e la condivisione di contenuti che incitano alla violenza o all'odio contro le donne o le persone LGBTIQ per motivi legati alla loro identità di genere, alla loro espressione di genere o alle loro caratteristiche sessuali;
 - **istigazione alla violenza autoinflitta**, come suicidio o anoressia e danni psichici;
 - **danni informatici** a file, programmi, dispositivi, attacchi a siti web e ad altri canali di comunicazione digitale;
 - **accesso illecito** a messaggi di telefoni cellulari, messaggi di posta elettronica o a messaggistica istantanea o ad account di social media;
 - **violazione delle restrizioni di comunicazione** imposte mediante provvedimenti giudiziari;
 - **uso di mezzi tecnologici per la tratta di esseri umani**, anche per lo sfruttamento sessuale di donne e ragazze.
- **Quali vittime?**

L'ambito di applicazione personale della proposta dovrebbe includere tutte le vittime della violenza di genere online, con un riconoscimento specifico delle forme intersezionali di discriminazione e delle vittime che partecipano alla vita pubblica, comprese:

- donne e ragazze in tutta la loro diversità, e
- persone LGBTIQ per motivi legati alla loro identità di genere, alla loro espressione di genere o alle loro caratteristiche sessuali.

Raccomandazione 3 sulle misure di prevenzione

Gli Stati membri dovrebbero attuare una serie di misure per prevenire la violenza di genere online; tutte queste misure dovrebbero impedire la ripetizione del trauma e la stigmatizzazione delle vittime della violenza di genere online, essere incentrate sulle vittime e adottare un approccio intersettoriale. Le misure dovrebbero comprendere quanto segue:

- programmi di sensibilizzazione e di educazione, compresi programmi rivolti ai ragazzi e agli uomini, nonché campagne che coinvolgano tutti gli attori e i portatori di interesse pertinenti per far fronte alle cause profonde della violenza di genere online, nel contesto generale della violenza di genere, al fine di favorire cambiamenti negli atteggiamenti sociali e culturali ed eliminare le norme e gli stereotipi di genere, promuovendo al contempo il rispetto dei diritti fondamentali nello spazio online, con particolare riferimento alle piattaforme dei social media, e migliorando le conoscenze sull'utilizzo sicuro di Internet;

Martedì 14 dicembre 2021

- ricerche sulla violenza di genere online (compresi aspetti quali cause, prevalenza, impatto, vittime, autori dei reati, manifestazioni, canali e necessità di servizi di sostegno); tali ricerche dovrebbero includere studi e adeguamenti delle statistiche dei reati relativi alla violenza di genere online per individuare le esigenze di carattere legislativo e non legislativo; esse andrebbero sostenute raccogliendo dati disaggregati, intersezionali e completi;
- integrazione di educazione, alfabetizzazione e competenze digitali, quali igiene cibernetica e netiquette, anche nei piani di studio scolastici, al fine di favorire una migliore comprensione delle tecnologie digitali, in particolare per impedire l'utilizzo scorretto dei social media, responsabilizzare gli utenti, rafforzare l'inclusione digitale, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, eliminare le disuguaglianze e i pregiudizi di genere nell'accesso alle tecnologie e garantire la diversità di genere nel settore tecnologico, specialmente nello sviluppo di nuove tecnologie, compresa la formazione per gli insegnanti;
- facilitazione dell'accesso delle donne all'istruzione e all'ambito accademico in tutti i settori delle tecnologie digitali, al fine di eliminare il divario di genere, compreso il divario digitale di genere, e garanzia della diversità di genere nei settori tecnologici, come le TIC e l'ambito STEM, in particolare nello sviluppo delle nuove tecnologie, compresa l'IA, e soprattutto nelle posizioni decisionali;
- promozione e condivisione delle migliori pratiche relativamente all'accesso alla giustizia, all'emissione di sentenze e a mezzi di ricorso che abbiano un approccio attento alle problematiche di genere;
- promozione di programmi di educazione e trattamento integrati e globali finalizzati a impedire ai colpevoli di commettere nuovi reati e ad allontanare il loro comportamento e atteggiamento dalla violenza, in collaborazione con le istituzioni pertinenti e le organizzazioni della società civile, tenendo conto delle prassi di prossimità e degli approcci trasformativi della giustizia, che sono essenziali per interrompere il ciclo del danno;
- sviluppo della cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, specialmente attraverso la rete europea di prevenzione della criminalità, in coordinamento con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica di Europol e con altri organismi, uffici e agenzie interessati come Eurojust, in linea con i diritti fondamentali;
- per le piattaforme online che sono utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, garanzia che le piattaforme adottino le necessarie misure tecniche e organizzative per assicurare che gli utenti che diffondono i contenuti siano stati sottoposti a verifica tramite una doppia registrazione di consenso con posta elettronica e cellulare;
- riconoscimento, sostegno e fornitura di informazioni sulle organizzazioni della società civile che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere, anche garantendo loro un sostegno finanziario;
- promozione di una formazione mirata e continua degli operatori e altri professionisti, ivi compresi il personale dei servizi sociali, i funzionari delle autorità di contrasto, gli operatori della giustizia e gli altri attori pertinenti, per garantire che le cause e gli effetti della violenza di genere online siano compresi e che le vittime siano trattate in modo adeguato e per assicurare che la formazione erogata a tutti gli operatori segua un approccio attento alle problematiche di genere;
- valutazione della possibilità di regolamentare lo sviluppo del software delle applicazioni di monitoraggio, allo scopo di esaminare eventuali utilizzi scorretti o abusi di tali applicazioni e prevedere garanzie adeguate per tutelare i diritti fondamentali e assicurare il rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati; divieto da parte della Commissione di commercializzare qualsiasi software di monitoraggio che svolga attività di sorveglianza senza il consenso dell'utente e senza chiare indicazioni della sua attività;
- esame del codice deontologico per le piattaforme online, tenendo conto delle sue possibili implicazioni o del suo ruolo nel contesto della violenza di genere online, e garanzia che le organizzazioni della società civile possano partecipare alla valutazione e alla revisione del codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio online; adozione di misure che obblighino le imprese informatiche a migliorare il feedback che forniscono agli utenti attraverso notifiche che consentirebbero loro di reagire in modo rapido ed efficace in caso di contenuti segnalati come illeciti;
- riconoscimento della dimensione digitale della violenza di genere nelle strategie, nei programmi e nei piani d'azione nazionali, nel quadro di una risposta olistica contro tutte le forme di violenza di genere;

Martedì 14 dicembre 2021

- promozione della cooperazione tra Stati membri, intermediari di Internet e ONG che si occupano della questione, ad esempio tramite eventi di apprendimento tra pari o conferenze pubbliche;
- cooperazione multidisciplinare e tra i portatori di interessi, anche con le imprese del settore tecnologico, i fornitori di servizi di hosting e le autorità competenti, in merito alle migliori pratiche per il contrasto della violenza di genere in linea con i diritti fondamentali.

Raccomandazione 4 sulla protezione delle vittime, il sostegno alle stesse e il loro risarcimento

È opportuno che la Commissione e gli Stati membri adottino le seguenti azioni, che dovrebbero essere tutte incentrate sulle vittime e avere un approccio intersezionale:

- promuovere attività di formazione obbligatorie, specifiche e continue per gli operatori e i professionisti che si occupano delle vittime della violenza di genere online, tra cui le autorità di contrasto, gli assistenti sociali, gli operatori sanitari e dell'infanzia, gli attori nell'ambito della giustizia penale nonché i membri della magistratura; si potrebbero attuare programmi di formazione a livello dell'Unione nel quadro dei programmi Giustizia e Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e insieme all'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e alla rete europea di formazione giudiziaria; più specificamente, occorrerebbe prestare attenzione alla vittimizzazione secondaria e a come evitarla, alla duplice dimensione della violenza di genere (online/offline) e alla discriminazione intersezionale nonché all'assistenza fornita alle vittime con esigenze speciali;
- garantire che la formazione di tutti gli operatori abbia un approccio sensibile alla dimensione di genere e che il programma preveda azioni volte a scongiurare una nuova vittimizzazione della vittima durante il procedimento penale (rivittimizzazione e stigmatizzazione);
- per le piattaforme online che sono utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, garantire che le piattaforme adottino le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare l'accessibilità di una procedura di notifica qualificata in una forma che consenta agli individui di notificare alla piattaforma la segnalazione che le immagini che li ritraggono o che si suppone li ritraggano sono diffuse senza il loro consenso e di fornire alla piattaforma gli elementi di prova *prima facie* della loro identità fisica nonché di richiedere che i contenuti notificati tramite tale procedura siano sospesi entro 48 ore;
- per le piattaforme online che sono utilizzate principalmente per la diffusione di contenuti pornografici generati dagli utenti, garantire che le piattaforme adottino le necessarie misure tecniche e organizzative per assicurare una moderazione professionale dei contenuti da parte di esseri umani in cui siano esaminati i contenuti con alta probabilità di essere illeciti, come i contenuti voyeuristici o che mostrano scene di stupro;
- istituire punti di contatto nazionali nei servizi sociali e nelle autorità di contrasto con personale appositamente formato in merito alla violenza di genere online affinché le vittime possano denunciare la violenza di genere online in un ambiente sicuro; i punti di contatto dovrebbero essere coordinati attraverso una rete; tali misure contribuirebbero ad affrontare il problema della scarsa segnalazione e della rivittimizzazione e creerebbero un ambiente più sicuro per le vittime della violenza di genere online;
- facilitare l'accesso alle informazioni in un linguaggio semplice e accessibile che la vittima possa capire, in particolare riguardo agli aiuti e alle azioni legali e ai servizi di sostegno, e sviluppare servizi specifici per le vittime della violenza online (linee telefoniche di assistenza, rifugi, assistenza legale e psicologica); agevolare le segnalazioni da parte delle vittime, consentendo loro di ottenere ordini di protezione, e mettere a punto meccanismi di ricorso con misure risarcitorie adeguate;
- dotare le linee telefoniche di assistenza delle risorse e competenze necessarie per rispondere alla dimensione digitale della violenza di genere;
- istituire una linea telefonica di assistenza a livello di Unione quale punto di contatto per le vittime e garantire che queste ultime possano utilizzarla facilmente e gratuitamente; sviluppare un repertorio dei servizi di sostegno, compresi le linee telefoniche di assistenza e i meccanismi di denuncia disponibili nei singoli casi di violenza online;

Martedì 14 dicembre 2021

- garantire che le vittime della violenza di genere online negli Stati membri abbiano accesso ai servizi di sostegno specializzati e alla giustizia, a mezzi di ricorso e a procedure e meccanismi di segnalazione sicuri e accessibili, indipendentemente dalla presentazione di una denuncia; eliminare tutti gli ostacoli che potrebbero incontrare le vittime che decidono di presentare una denuncia e creare meccanismi di denuncia facilmente e immediatamente accessibili alle vittime, anche per via digitale;
- sviluppare meccanismi di cooperazione tra Stati membri, intermediari di Internet e ONG che si occupano della questione, nonché tra attori pertinenti, quali la magistratura, i pubblici ministeri, le autorità di contrasto, le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile;
- sostenere le organizzazioni della società civile, in particolare quelle che forniscono servizi di sostegno alle vittime, anche offrendo sostegno finanziario;
- promuovere lo sviluppo e l'utilizzo etici di soluzioni tecnologiche che forniscano sostegno alle vittime e che contribuiscano a identificare i colpevoli, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti fondamentali.

La Commissione dovrebbe elaborare principi guida per i funzionari delle autorità di contrasto che si occupano delle vittime che segnalano casi di violenza di genere online, al fine di dotarli delle competenze trasversali necessarie ad ascoltare con attenzione, capire e rispettare tutte le vittime della violenza di genere online; i principi guida dovrebbero seguire un approccio sensibile alla dimensione di genere.

Gli Stati membri dovrebbero sviluppare servizi specializzati di tutela e sostegno che siano accessibili e gratuiti per tutte le vittime, compreso il sostegno di emergenza e a lungo termine, come l'assistenza psicologica, medica, legale, pratica e socioeconomica, tenendo conto delle specifiche esigenze delle vittime, e prestare particolare attenzione alle vittime appartenenti a gruppi particolarmente esposti o in stato di necessità. La Commissione dovrebbe sostenere gli Stati membri a tal fine.

Raccomandazione 5 sulla perseguibilità e la configurazione come reato della violenza di genere online

Sulla base della definizione di cui alla raccomandazione 2 e se si considera che qualificando come reato la violenza di genere online si potrebbe avere un effetto deterrente sui responsabili, la configurazione come reato della violenza di genere online dovrebbe tenere conto dei seguenti criteri:

- le forme di violenza di genere online cui gli Stati membri devono attribuire il carattere di reato (inclusendo anche le fasi iniziali della criminalità informatica — incitamento, favoreggiamento, concorso e tentativo);
- sanzioni minime e massime (carcere e ammende);
- indagini e azioni penali transnazionali;
- disposizioni specifiche che indichino gli orientamenti per le indagini e le azioni penali, rivolti principalmente alle autorità di contrasto e ai pubblici ministeri, che dovrebbero contenere anche indicazioni specifiche sulla raccolta delle prove ai fini dell'attività di contrasto;
- l'efficace cooperazione tra autorità di contrasto e imprese e fornitori di servizi del settore tecnologico, in particolare riguardo all'identificazione dei colpevoli e alla raccolta delle prove, che dovrebbero avvenire nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e delle norme sulla protezione dei dati;
- qualsiasi prova dovrebbe essere raccolta con modalità che non provochino la vittimizzazione secondaria e la ripetizione del trauma della vittima;
- circostanze aggravanti, a seconda del profilo delle donne, ragazze e persone LGBTIQ vittime della violenza, ad esempio sfruttamento di caratteristiche e vulnerabilità specifiche di donne, ragazze e persone LGBTIQ online;
- le valutazioni del rischio dovrebbero inserire e tenere in considerazione modelli di comportamento e aspetti dell'incidente legati al genere, come gli stereotipi, la discriminazione, le minacce a sfondo sessuale e l'intimidazione; tali informazioni dovrebbero essere utilizzate per stabilire azioni di follow-up e per migliorare la raccolta dei dati relativi alle diverse manifestazioni della violenza di genere online;
- la produzione di prove non dovrebbe rappresentare un onere per le vittime né contribuire a un'ulteriore vittimizzazione.

Tutte le azioni dovrebbero essere incentrate sulle vittime e adottare un approccio intersezionale.

Martedì 14 dicembre 2021

Raccomandazione 6 sulla raccolta e la comunicazione di dati

La Commissione e gli Stati membri dovrebbero raccogliere e pubblicare periodicamente dati completi, disaggregati e comparabili sulle diverse forme di violenza di genere online, sulla base non solo delle informazioni fornite dalle autorità di contrasto o dalle organizzazioni della società civile ma anche delle esperienze delle vittime. Tali dati potrebbero essere seguiti da studi globali. I dati degli Stati membri sulla violenza di genere online dovrebbero essere raccolti e resi disponibili attraverso le banche dati statistiche dell'EIGE, della FRA e di Eurostat, e gli Stati membri dovrebbero garantire il miglior utilizzo delle capacità e risorse dell'EIGE. La FRA dovrebbe condurre una nuova e vasta ricerca nell'Unione su tutte le forme di violenza di genere online, che dovrebbe basarsi sui dati più recenti dell'Unione, così da fornire una risposta precisa.

La Commissione dovrebbe presentare periodicamente una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure contenute nella presente raccomandazione. La Commissione dovrebbe anche migliorare i dati disaggregati per genere sulla diffusione e i danni della violenza di genere online a livello dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri dell'UE dovrebbero sviluppare indicatori per misurare l'efficacia dei loro interventi di lotta contro la violenza di genere online.

Le raccomandazioni aggiuntive potrebbero includere:

- l'elaborazione di statistiche sulla diffusione e le forme di violenza online, promuovendo allo stesso tempo l'uniformità e la comparabilità dei dati raccolti dagli Stati membri;
 - un programma di raccolta dei dati a livello dell'Unione;
 - la raccolta periodica di dati affinché le conoscenze tengano il passo con la costante evoluzione degli strumenti e delle tecnologie che possono essere utilizzati per commettere violenza online;
 - la raccomandazione di avvalersi delle capacità e delle competenze dell'EIGE, di Eurostat, della FRA, di Europol, di Eurojust e dell'ENISA.
-